

proposta di legge n. 441

a iniziativa del Consigliere Donati

presentata in data 5 settembre 2014

RETE ECOMUSEALE REGIONALE (RER)

Signori consiglieri,

l'esigenza di regolamentare la disciplina degli ecomusei è ormai sentita ampiamente anche nelle Marche dal momento che concrete esperienze ecomuseali sono sorte in questi ultimi anni, spingendo e rafforzando l'esigenza di una regolamentazione. E' quindi necessario, in tempi rapidi, disciplinarne la costituzione e il funzionamento, così come è necessario definire con quali risorse queste istituzioni possono essere sostenute ed incentivate.

Gli ecomusei, istituzioni culturali assicurate in forma permanente, permettono, su un dato territorio, il coinvolgimento delle comunità al fine di poter conservare e valorizzare i beni culturali e naturali riconoscibili su quel territorio. Le azioni sinergiche svolte dagli ecomusei permettono sia di incentivare la tutela ambientale, ma anche quella rurale e agrituristica, enogastronomica, museale e culturale in genere. Le esperienze nazionali e internazionali consolidano il percorso di creazione di queste strutture che si sviluppano dinamicamente attraverso l'interazione continua con le comunità in cui si riconoscono. Si può affermare, a ragione, che un ecomuseo è in sostanza un progetto sociale che si identifica in tutte quelle azioni portate avanti da una comunità per lo sviluppo del territorio che la comunità stessa abita e condivide. Una valenza fondamentale, oggi, è quella di poter coinvolgere i giovani in questi progetti, perché è fondamentale rafforzare e incentivare il valore identitario con i luoghi e le comunità anche da parte dei giovani. Da qui il grande valore culturale degli ecomusei che abbiamo quindi il dovere di favorire e disciplinare in modo coerente ed univoco.

Ad oggi, sono state presentate due proposte di legge, la n. 379/13 e la 390/13, che hanno individuato una serie di elementi per la disciplina degli ecomusei, ma che esprimono alcuni concetti poco chiari. Incentivare indeterminatezza non aiuterebbe a sostenere la nascita e l'attività di queste istituzioni culturali. Così come introdurre organi, quali la consulta regionale o il comitato tecnico-scientifico, provocherebbe appesantimenti e rallentamenti. E' necessaria una normativa regionale chiara, che eviti di produrre blocchi o ritardi inutili di queste istituzioni.

Nelle Marche, in particolare, la problematica deriva dal fatto che alcune di queste strutture risultano già operanti nel quadro di programmi

ed attività avviate dalle reti dei CEA, che, come è noto, sono coordinate da amministrazioni provinciali ed enti gestori dei parchi, sia regionali che nazionali. Appare quindi inopportuno stravolgere tale sistema reso operante ed efficiente appena nel 2011, prevedendo che gli ecomusei, nati da esigenze più disparate e senza una capacità operativa consolidata, debbano mettere a sistema le attività per l'educazione alla sostenibilità svolte dai CEA e dai Parchi, quando oggi accade invece esattamente il contrario.

In coerenza con gli strumenti di programmazione regionale, la soluzione proposta è quella di integrare il Piano triennale InFEA, inserendo in tale ambito anche la realizzazione ed il riconoscimento degli ecomusei. Le risorse finanziarie assegnate rientrerebbero tra quelle gestite dal Piano triennale InFEA.

Con la presente proposta di legge si fornisce un quadro di riferimento completo, ma nello stesso tempo si ritiene necessario snellire ed evitare di creare nodi che rallenterebbero la costituzione e l'attività degli ecomusei regionali.

L'articolo 1 "Oggetto" definisce gli ecomusei. In particolare definisce l'ambito della disciplina regionale entro cui gli ecomusei operano e vengono regolamentati.

L'articolo 2 "Finalità" è l'articolato dove si forniscono gli elementi utili a definire gli scopi e le attività degli ecomusei.

L'articolo 3 "Criteri per il riconoscimento degli ecomusei" è parte fondamentale della proposta di legge in quanto il riconoscimento di queste istituzioni culturali deve seguire i criteri e i passaggi definiti dalla presente legge. L'articolato individua le modalità e i tempi di riconoscimento. In particolare, si individua, quale componente fondamentale per la legittimazione, l'aspetto partecipativo e, all'ultimo comma, anche quello formativo del personale addetto al funzionamento degli ecomusei.

L'articolo 4 "Indirizzi per lo sviluppo del settore ecomuseale" riconosce la priorità dei progetti presentati per lo sviluppo della rete degli ecomusei e dei Centri di Educazione Ambientale nell'ambito dell'assegnazione delle risorse comunitarie.

L'articolo 5 "Risorse finanziarie" prevede che le risorse di bilancio assegnate per le finalità della legge vadano a sostenere le attività ecomuseali.

Art. 1
(*Oggetto*)

1. La Regione riconosce, disciplina e promuove sul proprio territorio gli ecomusei di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali, allo scopo di recuperare, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo, nella prospettiva di orientare il futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità civica e di partecipazione attiva dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità.

2. Gli ecomusei sono territori che per le loro peculiarità storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali vanno preservati e valorizzati, anche in senso turistico, nel quadro di uno sviluppo sostenibile.

Art. 2
(*Finalità*)

1. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:

- a) la conservazione, il recupero e la valorizzazione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, in particolare connesse con l'utilizzo delle risorse naturali, dei siti, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate in attività umane come la pesca, l'agricoltura, la pastorizia, la selvicoltura, l'artigianato ed altre attività legate alla vita rurale e all'ambiente;
- b) la promozione della partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione attiva del patrimonio culturale, materiale e immateriale, sociale e ambientale del territorio regionale;
- c) la valorizzazione delle diversità e della complessità dei patrimoni culturali locali, che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nel saper fare locale, nella speci-

- ficità del paesaggio, la custodia di ambienti di vita tradizionali e delle relazioni che le popolazioni hanno con l'ambiente circostante, riattivando sistemi produttivi;
- d) la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente naturale con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali ed alla Rete europea Natura 2000;
 - e) la promozione del corretto recupero dei centri storici, nonché di strutture di carattere residenziale, storico e artistico, come anche delle tradizionali produzioni agroalimentari e artigianali caratteristiche dei luoghi;
 - f) la valorizzazione di beni mobili, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto che costituisca testimonianza della cultura materiale, attraverso le attività di ricerca, acquisizione, catalogazione, riuso e manutenzione;
 - g) la predisposizione e manutenzione di percorsi pedo-ciclabili, in linea con lo schema quadro dei percorsi d'interesse sovra-regionale e regionale individuati ai sensi della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche) finalizzati alla visita e alla comprensione degli ambienti caratteristici al fine di una proficua fruizione da parte dei visitatori;
 - h) la promozione e la partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione attiva del patrimonio culturale, materiale e immateriale, rurale, sociale e ambientale del territorio regionale, compresi i saperi tramandati e le tradizioni locali. A tal fine, gli ecomusei promuovono laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di "mappe di comunità", l'attuazione di distretti culturali e distretti rurali, e per l'adeguamento dei piani di programmazione locali al PPAR della Regione o analoghi strumenti di coinvolgimento attivo degli abitanti nella identificazione e rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio, per il censimento del patrimonio locale e la definizione di regole condivise per la loro cura;
 - i) il rafforzamento del senso di appartenenza e delle identità locali attraverso la conoscenza, il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali, al fine di valorizzare i caratteri identitari locali;
 - l) fornire il proprio contributo in qualità di Centri risorsa nelle attività di informazione, formazione ed educazione ambientale In.F.E.A. Marche.

Art. 3

(Criteri per il riconoscimento degli ecomusei)

1. Gli ecomusei sono promossi da enti locali singoli o associati, parchi e riserve naturali, centri di educazione ambientale, enti di ricerca pubblici e privati, associazioni e fondazioni culturali, ambientaliste e di conservazione del patrimonio storico, senza scopo di lucro appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentiti gli enti locali, i parchi e le riserve naturali, i Centri di educazione ambientale riconosciuti, determina i criteri ed i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei, tra cui:

- a) caratteristiche di specificità ed unità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui l'ecomuseo è proposto;
- b) presenza di un insieme diversificato di soggetti partecipanti quali enti locali singoli o associati, associazioni, enti di ricerca pubblici e privati, fondazioni;
- c) dotazione di centri e itinerari di visita, di rete sentieristica, pedonale o ciclabile, accatastata ai sensi della l.r. 2/2010 e oggetto di regolare manutenzione; laboratori ecomuseali, centri di documentazione e informazione territoriali;
- d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per le stesse comunità;
- e) partecipazione attiva della comunità locale attestata da accordi o regolamenti nel progetto di animazione culturale;
- f) progetto di fattibilità, che oltre a definirne gli obiettivi, individui i soggetti che sulla base di quanto previsto alla lettera g) collaborano nella gestione, definisca i compiti e gli obiettivi, le risorse umane, le modalità di gestione dell'area e dei beni, definendo il patrimonio da conservare e valorizzare;
- g) assenza di sovrapposizione territoriale con altri ecomusei ed integrazione con l'organizzazione e le attività della corrispondente rete territoriale dei CEA.

3. Gli ecomusei sono riconosciuti con bando pubblico sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale di cui al comma 2.

4. La Regione istituisce entro dodici mesi un elenco degli ecomusei riconosciuti di interesse regionale. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni nell'ambito delle attività di cui al Programma triennale InFEA che assume la denominazione di Programma triennale di educazione ambien-

tale e valorizzazione degli ecomusei (PEAVE). L'inserimento nell'elenco conseguente equivale al riconoscimento di qualifica di "ecomuseo di interesse regionale".

5. La Regione riconosce ad ogni ecomuseo una denominazione esclusiva e originale, nonché un logo proprio, a tutela del territorio rappresentato, declinato in coerenza con quello definito dalla Regione.

6. La Regione favorisce la creazione di reti di ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché la formazione del personale addetto alla gestione delle strutture ecomuseali regionali.

Art. 4

(Indirizzi per lo sviluppo del settore ecomuseale)

1. Al fine di promuovere gli ecomusei riconosciuti ai sensi di questa legge, la Giunta regionale, nell'assegnazione delle risorse reperibili all'interno della programmazione comunitaria, riconosce carattere prioritario ai progetti presentati per lo sviluppo della rete degli ecomusei e Centri di educazione ambientale, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 5

(Risorse finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge, l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2015 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, sono iscritte nell'UPB 42505 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

SCHEMA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)

PdI concernente: Rete ecomuseale regionale (RER)

Iniziativa consigliere: Donati

1	Articolo	Tipologia della spesa	Durata della spesa	Quantificazione della spesa		Copertura degli oneri 2015	Note
				2015	anni successivi		
1	Oggetto	Senza oneri					
2	Finalità	Senza oneri					
3	Criteri per il riconoscimento degli ecomusei	Corrente	Continuativa				
4	Indirizzi per lo sviluppo del settore ecomuseale	Senza oneri					
5	Risorse finanziarie	Corrente	Continuativa	Legge finanziaria			

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA, IL COMMISSIONE

IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Loretta Uspidi)

